SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 22 settembre 1993 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione.*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero delle finanze

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Cosenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cosenza, a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cosenza è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Serra è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cosenza si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, in data 30 giugno 1993, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 5 luglio, del 20, 27 e 29 agosto 1993 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, nelle more, con provvedimento n. 4041/13.3/Gab. del 30 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cosenza ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Serra.

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5219

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Chioggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Chioggia (Venezia), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Chioggia (Venezia) è sciólto.

Art. 2.

Il comm. Giuseppe Garzoni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Chioggia (Venezia) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 24 maggio 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente: infatti, le sedute del 3 giugno, 2, 19, 22 e 23 luglio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n 142, e constatato che non puo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Venezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 747/Gab. 93, del 27 luglio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Chioggia (Venezia) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del comm. Giuseppe Garzoni

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5220

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Caorle.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Caorle (Venezia), a seguito delle dimissioni presentate da quattro assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caorle (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Cosimo Zagordo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Caorle (Venezia) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro assessori, in data 2 giugno 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 17 giugno, 14 e 31 luglio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Venezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 769/Gab/93, del 3 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caorle (Venezia) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Cosimo Zagordo.

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Solofra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Solofra (Avellino), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Solofra (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Silvana Tizzano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Solofra (Avellino) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, in data 5 agosto 1993 che si aggiungono alle dimissioni di un altro componente del civico consesso, rassegnate precedentemente.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2185 13.1/Gab. del 7 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Solofra (Avellino) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Silvana Tizzano.

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Grotteria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Grotteria (Reggio Calabria), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante,

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grotteria (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Iannò è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Grotteria (Reggio Calabria) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 23 giugno 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 12 luglio, del 6 e 19 agosto 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo con provvedimento n. 1427/93/Gab. del 23 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grotteria (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca Iannò.

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Striano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Striano (Napoli), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Striano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Spena è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Striano (Napoli) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 7 giugno 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 25 giugno, 30 luglio e 5 agosto 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 012056/Gab.EE.LL. del 7 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Striano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Spena.

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5224

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Merlara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Merlara (Padova), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su venti assegnati dalla legge e della precedente decadenza di un altro membro del civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Merlara (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Maria Antonietta Dionisi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993.

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Merlara (Padova) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, in tempi diversi, e della precedente decadenza di un altro membro del civico consesso.

Il prefetto di Padova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2818 Gab. del 5 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Merlara (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Maria Antonietta Dionisi.

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5225

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Agazzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Agazzano (Piacenza), a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Agazzano (Piacenza) è sciolto.

Art. 2

La dott.ssa Anna Aurora Colosimo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Agazzano (Piacenza) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri, in data 11 agosto 1993.

Il prefetto di Piacenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2611/Gab. del 19 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Agazzano (Piacenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Aurora Colosimo.

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Scorrano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Scorrano (Lecce), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scorrano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La rag. Adriana Giarratana è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Scorrano (Lecce) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 5 giugno 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 16 giugno, del 15 e 26 luglio, del 4 agosto 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1891/13.1/Gab. del 6 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scorrano (Lecce) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della rag. Adriana Giarratana.

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di La Maddalena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di La Maddalena (Sassari), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di La Maddalena (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Luigi Farci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di La Maddalena (Sassari) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 11 giugno 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 5, 12 e 19 luglio e del 9 agosto 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Sassari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2071/I.25.3/1° Sett. del 25 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di La Maddalena (Sassari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Luigi Farci.

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Simala.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Simala (Oristano), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Simala (Oristano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Pietro Pinna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Simala (Oristano) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 19 giugno 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 26 giugno, 30 luglio, 10 e 18 agosto 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Oristano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1810/93/1° del 20 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Simala (Oristano) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Pietro Pinna.

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5229

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Carosino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Carosino (Taranto) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Considerato, altresì che a causa delle dimissioni di dodici consiglieri su venti assegnati dalla legge, presentate prima della data ultima utile per la rielezione dei sopracitati organi, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1) e n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carosino (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Cosimo Gigante è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carosino (Taranto) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 11 giugno 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 21 giugno e del 1° e 29 luglio 1993, risultavano infruttuose.

Peraltro, prima dello scadere del termine ultimo per il rinnovo degli organi, nella seduta del 9 agosto 1993, dodici dei venti consiglieri, assegnati al comune dalla legge, rassegnavano le dimissioni.

Il prefetto di Taranto, ritenendo essersi verificate le ipotesi previste dal comma 1, lettera *b)*, n. 1) e n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5934/13.12/Gab. dell'11 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carosino (Taranto) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Cosimo Gigante.

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Comacchio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Comacchio (Ferrara), a causa delle dimissioni presentate da ventisette consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Comacchio (Ferrara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Guagliata, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Comacchio (Ferrara) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da ventisette consiglieri, in data 20 agosto 1993.

Il prefetto di Ferrara, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1712/93 Gab. del 21 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Comacchio (Ferrara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Guagliata.

Roma, 9 settembre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Laterza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Laterza (Taranto), a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante,

Decreta

Art 1

Il consiglio comunale di Laterza (Taranto), è sciolto

Art 2

Il dott Paolo Gentilucci, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

SCALFARO

MANCINO *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Laterza (Taranto) al quale la legge assegna trenta membri si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici consiglieri, in data 2 agosto 1993

Il prefetto di Taranto ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2), dell'art 39, della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 5265 13 12/Gab del 3 agosto 1993 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che nella specie non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro pertanto di sottoporre alla firma della S V Ill ma l unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Laterza (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Paolo Gentilucci

Roma 9 settembre 1993

Il Ministro dell interno MANCINO

93A5232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Casaluce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Casaluce (Caserta), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante,

Decreta

Art 1.

Il consiglio comunale di Casaluce (Caserta), è sciolto.

Art. 2

Il dott. Vincenzo Madonna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casaluce (Caserta) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta in data 25 giugno 1993, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere

Infatti, le sedute del 9 e 22 luglio, 3, 22 e 24 agosto 1993 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone nel contempo, con provvedimento n 4641 13-4 Gab del 30 agosto 1993 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casaluce (Caserta) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Vincenzo Madonna

Roma 9 settembre 1993

Il Ministro dell interno MANCINO

93A5233

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 settembre 1993.

Abrogazione di alcune disposizioni contenute nel decreto ministeriale 3 giugno 1968 concernente nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 595;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968 sulle «Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 17 luglio 1968;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1972 recante «Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche»;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1984 recante «Modificazioni al decreto ministeriale 3 giugno 1968 recante norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi»;

Viste le nuove norme tecniche emanate dal CEN (Comitato europeo di normazione) in materia di cementi.

Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche;

Ritenuto necessario aggiornare i requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi;

Ritenuto necessario sopperire alla carenza della sabbia silicea del lago di Massaciuccoli;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 3 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 17 luglio 1968 sono abrogate, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 1 (lettere *B* e *C*), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (commi 1.2, 1.3, 2 e 3), 11 e 14, concernenti i cementi alluminosi, i cementi per sbarramenti di ritenuta, gli agglomerati cementizi e le calci idrauliche.

2. Sono altresì abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 20 novembre 1984 ad eccezione di quelle concernenti i cementi alluminosi ed i cementi per sbarramenti di ritenuta.

Art. 2.

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto ministeriale 3 giugno 1968 e dal decreto ministeriale 20 novembre 1984 per i cementi alluminosi e per i cementi per sbarramenti di ritenuta, la composizione, le specificazioni ed i criteri di conformità dei cementi, sono quelli previsti dalla norma CEN/ENV 197/1 recepita in Italia dalla norma UNI-ENV 197/1.

2. Il CNR-ICITE apporterà alla procedura di cui al regolamento del «Servizio di controllo e certificazione dei cementi», allegato al decreto 9 marzo 1988, n. 126, le modifiche rese necessarie dall'adozione della norma UNI-ENV 197/1.

3. Le prove di flessione e compressione per i leganti idraulici debbono essere effettuate con malta plastica confezionata con la sabbia le cui caratteristiche sono definite dalla norma EN 196-1, recepita in Italia dalla norma UNI-EN 196, parte 1.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. In via transitoria e per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad applicarsi le norme abrogate al precedente art. 1.

3. Per il periodo transitorio di cui al precedente comma 2 la corrispondenza tra le denominazioni dei cementi secondo il decreto ministeriale 3 giugno 1968 e quelle di cui alla UNI-ENV 197/1 è determinata dalla tabella di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

ALLEGATO

TABELLA DI CORRISPONDENZA FRA LE DENOMINAZIONI DEI CEMENTI DI CUI ALLA UNI-ENV 197/1 E QUELLI INDICATI NELLE NORME ITALIANE PREVIGENTI, VALIDA PER IL PERIODO TRANSITORIO DI CUI ALL'ART. 3

ENV 197/1	Norme italiane (art. 2, legge n. 595/1965 e D.M. attuativi)
Cemento Portland (CEM I)	Cemento Portland
Cementi Portland compositi (CEM II/A-S; CEM II/A-D, CEM II/A-P; CEM II/A-Q, CEM II/A-V, CEM II/A-W, CEM II/A-T, CEM II/A-L; CEM II/B-L, CEM II/A-M)	
Cemento d'altoforno (CEM III/A, CEM III/B, CEM III/C)	Cemento d'altoforno
Cemento Portland composito (CEM II/B-S)	

ENV 197-1	Norme italiane (art. 2 legge n. 595/1965 e D.M. attuativi)
Cemento pozzolanico (CEM IV/A, CEM IV/B)	Cemento pozzolanico
Cemento Portland alla pozzolana (CEM II/B-P, CEM II/B-Q)	
Cemento Portland alle ceneri volanti (CEM II/B-V, CEM II/B-W)	
Cemento Portland allo scisto calcinato (CEM II/B-T)	
Cemento Portland composito (CEM II/B-M)	Cemento d'altoforno (*) Cemento pozzolanico (*) Cemento Portland (*)
Cemento composito (CEM V/A, CEM V/B)	Cemento d'altoforno (*) Cemento pozzolanico (*)

(*) In funzione della composizione del cemento

93A5198

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 settembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Sassari n. 3802 del 30 giugno 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Sassari e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

nei giorni 14, 15 e 16 giugno 1993: disinfestazione dei locali dell'ufficio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, cha ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 14, 15 E 16 GIUGNO 1993

Regione Sardegna:

conservatoria dei registri immobiliari di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1993

Il direttore generale: VACCARI

93A5210

DECRETO 6 settembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il telegramma dell'intendenza di finanza di Trapani n. 25450 del 1° luglio 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Trapani e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

nel giorno 3 luglio 1993: disinfestazione dei locali dell'ufficio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, cha ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 3 LUGLIO 1993

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1993

Il direttore generale: VACCARI

93A5211

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 luglio 1993

Disposizioni organizzative riguardanti l'attività dei Comitati interministeriali di programmazione economica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, istitutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Visto, in particolare, l'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente l'istituzione del CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1977, n. 675, istitutivo del CIPI - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale.

Visto l'art. 1 della legge 24 maggio 1977, n. 227, con il quale è stato istituito il CIPES - Comitato interministeriale per la politica economica estera;

Visto l'art. 1 della legge 4 giugno 1991, n. 186, concernente l'istituzione del CIPET - Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto;

Ritenuto opportuno regolamentare l'attività dei Comitati interministerialidi programmazione economica sopra richiamati, al fine di assicurare maggiore correntezza ed una piu razionale organizzazione dei lavori sia per quanto riguarda la fase istruttoria che gli adempimenti conseguenti:

Delibera:

1. Le sedute dei Comitati interministeriali di programmazione economica indicati in premessa, relative ad argomenti di ordinaria amministrazione, sono convocate, di regola, nell'ultima decade di ciascun mese.

In tali casi, tutta la relativa documentazione (proposte, interlocutorie, pareri, ecc.) deve pervenire, entro la prima meta del mese, presso la Divisione X - Segreteria dei Comitati, della Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica.

Nei casi di sedute convocate in altri periodi del mese, per l'esame di argomenti di particolare urgenza e rilevanza, la relativa documentazione deve comunque pervenire, in tempo utile e in forma completa, alla medesima divisione X.

Ove la documentazione non pervenga in forma completa e nei tempi sopra indicati, l'argomento non sara inserito all'ordine del giorno della seduta dei Comitati interministeriali salvo che si tratti di questioni di eccezionale urgenza e rilevanza.

2. I Comitati sono convocati, di norma, almeno tre giorni prima della riunione.

Contestualmente alla convocazione è inviata, qualora non sia stata precedentemente trasmessa, la documentazione concernente gli argomenti da trattare in seduta.

3. L'ufficio di segreteria dei Comitati interministeriali provvede, contestualmente alla convocazione della seduta, all'invio della documentazione acquisita alle amministrazioni interessate (compresi la Banca d'Italia e l'ISTAT) indirizzandola unicamente all'ufficio abilitato formalmente dall'amministrazione competente a riceverla.

4. La Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica provvede alla definitiva stesura delle bozze di deliberazione da sottoporre all'esame dei Comitati interministeriali.

5. Per l'esame della documentazione e la predisposizione delle bozze di delibera i competenti uffici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ove necessario, provvedono alla sollecita convocazione di una o più riunioni cui partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate

Le risultanze di tali riunioni sono tempestivamente trasmesse alle amministrazioni interessate.

6. Alle sedute partecipano i Ministri componenti i Comitati, i Ministri invitati ed i segretari dei Comitati. Possono parteciparvi i Sottosegretari di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione economica anche se non svolgono funzioni di segretari dei Comitati.

È ammessa la partecipazione di Sottosegretari di Stato, previo conferimento di delega, da acquisirsi agli atti della seduta, scritta dal Ministro componente limitata alla riunione ed agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

Sono inoltre ammessi a partecipare il presidente dell'ISTAT, il Governatore della Banca d'Italia e, limitatamente alle sedute del CIPET, il coordinatore del segretariato.

La presenza di funzionari di altre amministrazioni con compiti di assistenza tecnica ai Ministri o ai Sottosegretari partecipanti alle riunioni deve essere da questi accreditata ed è ammessa limitatamente ai punti dell'ordine del giorno di rispettiva competenza.

7. Il testo provvisorio del verbale è trasmesso dal segretario del Comitato interministeriale ai Ministri ed ai Sottosegretari partecipanti alla seduta per la sua approvazione Eventuali osservazioni devono essere comunicate entro dieci giorni dalla data di inoltro del testo provvisorio del verbale. Trascorso tale termine il verbale si intende approvato senza riserva alcuna

8. I verbali originali delle sedute, muniti dei contrassegni e dei sigilli di Stato, sono conservati presso gli archivi della Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica

9. Le disposizioni contenute nella presente delibera si applicano anche agli altri Comitati interministeriali di programmazione economica istituiti in seno al CIPE ed indicati in premessa, ad eccezione del CIPES, per il quale si rimane in attesa della definizione del nuovo regolamento

Roma, 13 luglio 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

93A5512

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimento concernente il comune di Villa Literno in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Villa Literno (Caserta) con deliberazione n. 15 del 25 gennaio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n 144, e successive modificazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott Goliardo Miniati, del dott. Vincenzo Cioffi e del dott. Carmine Menale per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

93A5214

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 21 settembre 1993

Dollaro USA	1560,95
ECU	1851,29
Marco tedesco	974,38
Franco francese	278,79
Lira sterlina	2405 42
Fiorino olandese	867,24
Franco belga	45,509
Peseta spagnola	12,179
Corona danese	237,68
Lira irlandese	2267,90
Dracma greca	6.777
Escudo portoghese	9,529
Dollaro canadese	1180,30
Yen giapponese	14,765
Franco svizzero	1116,16
Scellino austriaco	138,48
Corona norvegese	223,02
Corona svedese	193,67
Marco finlandese	269,13
Dollaro australiano	1021,17

93A5272

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

chimica generale ed inorganica

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di ingegneria

meccanica razionale

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali

biofisica,
fisica

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di agraria

selvicoltura industriale e alberature

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia

storia dell'arte moderna

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lingue e letterature straniere

storia delle istituzioni religiose.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

93A5236

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

laboratorio di analisi chimica (sede Ravenna)

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica biologica II.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

chirurgia plastica e ricostruttiva.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Como):

fisica delle superfici.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici;
geobotanica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di ingegneria:

meccanica applicata alle macchine;
fisica matematica.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di ingegneria

fisica;
fisica

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A5237

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Acsa Steel Forcings, con sede in Varese e unità di Oggiona S. Stefano (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali determinate da presenze alternativamente di 16 e 24 ore settimanali nei confronti di cinquantatre lavoratori su un organico totale di centoquarantaquattro unità, per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Soleko, con sede in Pontecorvo (Frosinone) e unità di Pontecorvo (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per sessantadue lavoratori interessati a fronte di un organico di sessantanove dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.R. Buta, con sede in Villanova di Cepagatti (Pescara) e unità di Villanova di Cepagatti (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di trenta dipendenti su un organico complessivo di trentatre unità, per il periodo dal 26 dicembre 1992 al 25 giugno 1993.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Giovanni Apa, con sede in Torre del Greco (Napoli) e unità di Torre del Greco (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per dodici lavoratori su un organico di ventidue unità lavorative addette al settore industriale dello stabilimento di Torre del Greco (Napoli), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1° novembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Maglificio Luigi Brugnoli, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore settimanali (due giornate lavorative di 8 ore) nei confronti di quarantatre lavoratori su un organico totale di sessantotto unità, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zibiro, con sede in Taino (Varese) e unità di Taino (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di trentasette lavoratori su un organico totale di quarantadue unità per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Calzificio F lli Carabelli, con sede in Solbiate Arno (Varese) e unità di Solbiate Arno (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali da realizzarsi su base annuale, nei confronti di trecentosettanta lavoratori su un organico totale di cinquecentosettantadue unità, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. La Sassellese, con sede in Sassello (Savona) e unità di Sassello (Savona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali per cinquantadue lavoratori e a trentotto ore settimanali per quattro lavoratori su un organico complessivo di cinquantasei unità, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726. convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Avis autonoleggio, con sede in Roma e uffici, stazioni e filiali nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 35 ore settimanali su base bimestrale per trecentonovantasei lavoratori interessati a fronte di un organico di quattrocentoventisei dipendenti, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.G.M.B., con sede in Milano e stabilimento in Mapello (Bergamo), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 30 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Albatros, con sede in Castelleone (Cremona) e stabilimento in Castelleone (Cremona) per il periodo dal 28 gennaio 1993 al 27 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chizzola, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento in Rovereto (Trento), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Costruzioni Sarde, con sede in Porto Torres (Sassari), stabilimenti in Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Giostra, con sede in Milano e stabilimento in Milano, per il periodo dal 2 ottobre 1992 al 1° aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfalluminio, con sede in Milano e stabilimento in Pieve Porto Morone (Pavia), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Pietra, con sede in Martinsicuro (Teramo), stabilimenti in Martinsicuro (Teramo) e Tortoreto (Teramo), per il periodo dal 15 gennaio 1993 al 14 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla RSL Gieffegi, con sede in Brescia e stabilimento in Brescia, per il periodo dal 27 novembre 1992 al 26 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sa Pro - Sarda progettazioni industriali, con sede in Porto Torres (Sassari), stabilimenti in Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Soft, con sede in Umbertide (Perugia) e stabilimento in Umbertide (Perugia), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitrofin, con sede in Monfalcone (Gorizia), unità in Burago di Molgora (Milano) e Treviglio (Bergamo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 dicembre 1992 all'8 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Apieffe, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e unità in Trezzano sul Naviglio (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 ottobre 1992 al 19 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marika Blu, con sede in Manerbio (Brescia) e stabilimento in Manerbio (Brescia), per il periodo dall'11 dicembre 1992 al 10 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pontelandolfo, con sede in Subbiano (Arezzo) e stabilimento in Pontelandolfo (Benevento), per il periodo dal 25 novembre 1991 al 24 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Marco Sud, con sede in Trani (Bari) e unità in Trani (Bari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 marzo 1993 al 30 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.M.S. Electro Mechanical Services, con sede in Mazzo di Rho (Milano) e unità in Mazzo di Rho (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 febbraio 1992 al 25 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Asa confezioni di Antonio Juliano & C., con sede in Napoli e unità in Napoli, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 maggio 1992 al 13 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Rimoldi, con sede in Olcella di Busto Garolfo (Milano) e unità di Olcella di Busto Garolfo (Milano), per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1993 con decorrenza 7 febbraio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Aermacchi costruzioni aeronautiche, con sede in Varese e unità di Valle Olona (Varese), Varese e Venegono Inferiore e Superiore (Varese), per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 6 gennaio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Breda meccanica bresciana, con sede in Brescia e unità di Brescia, per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 17 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e unità di Pomigliano D'Arco (Napoli), per il periodo dal 1° novembre 1992 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1992 con decorrenza 1° novembre 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. La Pietra, con sede in Martinsicuro (Teramo) e unità di Martinsicuro (Teramo) e Tortoreto (Teramo), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 14 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 febbraio 1993, n. 12738/3;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 23 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.M.R. Costruzioni meccaniche Rho, con sede in Rho (Milano) e unità di Rho (Milano), per il periodo dal 23 settembre 1992 al 22 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1992 con decorrenza 23 settembre 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 24 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Breda Menarini bus, con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unità di Catania Etnea (Catania), Lentini (Siracusa) e Mazara del Vallo (Trapani), per il periodo dal 2 febbraio 1993 al 1° agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 2 febbraio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e limitatamente all'unità di Venezia Mestre per il periodo dal 2 agosto 1992 al 1° febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 2 agosto 1992.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992 che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. La Rinascente con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e limitatamente all'unità di Venezia Mestre per il periodo dal 2 febbraio 1993 al 1° agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 2 febbraio 1993.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Corbin Co. con sede in Milano e unità di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1991 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 giugno 1992: favorevole.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12867 7 del 19 aprile 1993.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unità di Campoformido (Udine), None (Torino) e Vallenoncello (Pordenone) per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1993 con decorrenza 6 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993: favorevole.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Castelli con sede in Bologna, limitatamente alle unità di Bologna, Imola (Bologna) e Ozzano Emilia (Bologna) per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 maggio 1993: favorevole.

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993 che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. T.D.I. Tubi Dalmine Ilva con sede in Genova e unità di Levate (Milano), Piombino (Livorno), Taranto e Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 maggio 1993: favorevole.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bianchi Mare, con sede in Caronno Pertusella (Varese), limitatamente al Centro assistenza di Napoli per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 1° aprile 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 luglio 1992: favorevole.

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industria eternit Reggio Emilia con sede in Rubiera (Reggio Emilia) e unità di Rubiera (Reggio Emilia) per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 gennaio 1993: favorevole.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 20 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Diaguar, con sede in Desio (Milano) e unità di Robecco sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 20 gennaio 1993 al 19 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1993 con decorrenza 20 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993: favorevole.

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.G.S. Thomson microelectronics, con sede in Agrate Brianza (Milano) e unità di Catania, uffici di Ancona, Assago (Milano), Bologna, uffici di Vicenza e Roma e unità site nella regione Lombardia, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 maggio 1993: favorevole.

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.G.S. Thomson microelectronics, con sede in Agrate Brianza (Milano) e unità di Catania, uffici di Ancona, Assago (Milano), Bologna, uffici di Vicenza e Roma e unità site nella regione Lombardia, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1992 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 maggio 1993: favorevole.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e filiale di Roma, corso Trieste, per il periodo dal 9 marzo 1993 all'8 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1993 con decorrenza 9 marzo 1993.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem Anic con sede in Palermo e unità di Assemini (Cagliari), Porto Marghera (Venezia), Porto Torres (Sassari), Ravenna, Brindisi, uffici in S. Donato Milanese e uffici vendita di Milano, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° febbraio 1993.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem Anic, con sede in Palermo, uffici di S. Donato Milanese e uff. vendita di Milano per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem Synthesis, con sede in Palermo e unità di Villadossola (Novara), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1992 con decorrenza 1° febbraio 1993.

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem Synthesis, con sede in Palermo, laboratorio di Bolgiano (Milano), laboratorio di Paderno Dugnano (Milano), sede di Milano e di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1992.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem Synthesis con sede in Palermo, laboratorio di Bolgiano (Milano), laboratorio di Paderno Dugnano (Milano), sede di Milano e di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1° febbraio 1993.

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem Synthesis con sede in Palermo e unità di Ravenna, per il periodo dal 1° aprile 1992 al 31 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992.

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem Augusta industriale con sede in Milano e unità di Milano sede, uffici vendita e filiali, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 gennaio 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem Augusta industriale con sede in Milano e unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993 che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. ECP Enichem polimeri, con sede in Milano e unità di Brindisi, Casoria (Napoli), Cengio (Savona), Cesano Maderno (Milano), Ferrara, Mantova, Milano, Nera Montoro (Terni), Novara, Priolo (Siracusa) e Terni, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° febbraio 1993.

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. ECP Enichem polimeri con sede in Milano e laboratori di Paderno Dugnano (Milano) e S. Donato (Milano) per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993 che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. ECP Enichem polimeri con sede in Milano e laboratori di Paderno Dugnano (Milano) e S. Donato (Milano) per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° febbraio 1993.

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. ECP Enichem polimeri, con sede in Milano e unità di Casoria (Napoli), Cesano Maderno (Milano), Mantova e Milano, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem partecipazioni, con sede in Milano e uffici di S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem partecipazioni, con sede in Milano e uffici di S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° febbraio 1993;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Serchem, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Serchem, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 1° gennaio 1993;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem, con sede in Milano, uffici di Assago (Milano), uffici di Milano e uffici di S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem, con sede in Milano, uffici di Assago (Milano), uffici di Milano e uffici di S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° febbraio 1993;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo, sede direzionale di Milano e uffici di San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sir industriale, con sede in Milano e unità di Macherio (Milano), per il periodo dal 9 dicembre 1992 all'8 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 gennaio 1993 con decorrenza 9 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Montefibre, con sede in Milano e unità di Milano uffici direzionali e sede, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione, con sede in Milano, unità di Milano e uffici di Assago (Milano), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 29 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Union Sud Abrasives and Tools, con sede in Taranto e unità c/o arsenale M.M. di Taranto, per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1993 con decorrenza 29 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 18 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S I P L E S, con sede in Taranto e unità c/o arsenale militare di Taranto, per il periodo dal 12 febbraio 1993 al 17 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 18 novembre 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91,

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Soc. Coop. Luigi Rizzo, con sede in Taranto unità di Taranto e uffici per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 aprile 1993 n. 12971/1.

93A5215-93A5216

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla pubblicazione del Ministero degli affari esteri concernente: «Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1992 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica». (Atti internazionali pubblicati nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1993).

Nella tabella n. 2, riportata a pag. 7 del sopraindicato supplemento ordinario, in corrispondenza del trattato di amicizia tra Italia e URSS, la data di entrata in vigore, invece di: «*18 gennaio* 1992», deve leggersi: «*16 ottobre* 1992».

93A5244

Comunicato relativo alla pubblicazione del Ministero degli affari esteri concernente: «Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1992-15 marzo 1993 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica». (Atti internazionali pubblicati nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1993)

Nella tabella n. 2, riportata a pag. 7 del sopraindicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti rettifiche:

in corrispondenza dell'accordo tra Italia e Seychelles sui servizi aerei, in luogo di: «... *per* i rispettivi territori ...», si legga: «... *fra* i rispettivi territori ...»;

in corrispondenza dell'accordo tra Italia e Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, dove è scritto: «(Varsavia, 10 *maggio* 1989)», si legga: «(Varsavia, 10 *gennaio* 1989)»;

in corrispondenza del protocollo di correzione alla convenzione tra Italia e Kuwait per evitare le doppie imposizioni, invece di: «Protocollo di correzione alla Convenzione tra Italia e Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali ed al Protocollo aggiuntivo, entrambi gli atti firmati a Roma il 17 dicembre 1987 (Roma, 15 dicembre 1989) *(Vedi legge n. 53 del 7 gennaio 1992 in* S.O. *n. 24 alla* G.U. *n. 28 del 4 febbraio 1992)*», si legga: «Convenzione tra Italia e Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali con Protocollo aggiuntivo, entrambi gli atti firmati a Roma il 17 dicembre 1987, e con Protocollo di correzione, fatto a Roma, il 15 dicembre 1989 *(Vedi legge n. 53 del 7 gennaio 1992 in* S.O. *n. 24 alla* G.U. *n. 28 del 4 febbraio 1992)*».

93A5245

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300